



Comune di San Vito sullo Ionio

(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA n. 62 del 28.10.2020

Prot. 4489

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000) – Disposizioni per l'accesso dei visitatori al Cimitero comunale delle giornate dal 28 ottobre al 4 novembre 2020.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale, e successivamente il 11 marzo 2020 in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid19 come pandemia:

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" Ordinanza ai sensi dell'art. 32. comma, 3. della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/1139 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la successiva Ordinanza del Presidente Della Regione Calabria n. 80 del 25 Ottobre 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, Ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n" 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 7912020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020"

Richiamato in particolare il punto 13) della richiamata Ordinanza regionale nella quale si legge: "Si stabilisce che i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l'accesso dei , visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:

- a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea,
- b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree,'
- c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione,
- d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne;
- e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi a livello nazionale e regionale che suggeriscono l'adozione di specifiche misure cautelative in vista delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti e alla Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate"

Ritenuto che le disposizioni di seguito specificate non si pongono in contrasto con quelle statali e regionali in materia;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs.267/2000 concernente le competenze del Sindaco;

- lo Statuto Comunale;

ORDINA

dal 28 ottobre al 4 novembre 2020

- la sospensione delle celebrazioni liturgiche all'interno del cimitero comunale;
- che l'entrata allo stesso sia consentita esclusivamente dal cancello centrale;
- che l'accesso sia consentito previa misurazione della temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5°C
- l'uso obbligatorio della mascherina;
- l'igienizzazione delle mani mediante l'utilizzo dei distributori di gel posizionati all'entrata;
- l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- il divieto di ogni forma di assembramento all'interno e all'esterno dell'area cimiteriale.
- l'orario di apertura del Cimitero per l'accesso dei visitatori nei giorni **28, 29, 30 ottobre e 3 e 4 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00; nei giorni 03 e 04 novembre dalle ore 8:00 alle ore 16:00.**
- la sospensione delle attività di edilizia all'interno delle aree cimiteriali.

E' fortemente raccomandata la durata minima indispensabile delle visite.

AVVERTE

che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi di legge della legge con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.

DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee:

- l'apposizione di cartelli informativi relativi alle disposizioni della presente ordinanza anche presso l'area cimiteriale;
- la trasmissione della stessa alla Prefettura di Catanzaro, alla Polizia Municipale di San Vito sullo Ionio e al Comando Stazione Carabinieri di San Vito Ionio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Antonio TINO